

quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo⁽¹⁾; regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽²⁾; regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione, del 1º giugno 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾.

- (5) Ai fini dell'efficienza amministrativa e in base all'esperienza acquisita, è opportuno semplificare le notifiche. In particolare, occorre determinare che solamente gli Stati membri produttori di tabacco e luppolo, rispettivamente, debbano avere l'obbligo di inviare i dati richiesti a norma dei regolamenti (CE) n. 2095/2005, (CE) n. 1557/2006 e (CE) n. 1850/2006. Inoltre, per motivi di chiarezza, i regolamenti devono specificare il contenuto di alcune notifiche.
- (6) Le informazioni che gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 436/2009 devono essere inviate a Eurostat. Per motivi di coerenza e di buona amministrazione, è necessario effettuare le notifiche elettronicamente nel punto unico di ingresso per i dati presso Eurostat, in conformità delle specifiche tecniche della Commissione (Eurostat).
- (7) Il tasso di cambio da utilizzare deve essere conforme al principio stabilito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti⁽⁴⁾.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2095/2005, (CE) n. 1557/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 1850/2006, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 382/2008, (CE) n. 436/2009, (CE) n. 612/2009, (CE) n. 1122/2009, (CE) n. 1187/2009 e (UE) n. 479/2010.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti e del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2095/2005 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

⁽²⁾ GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 135 del 2.6.2010, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.

«Articolo 1

1. Per ogni raccolto, gli Stati membri produttori notificano alla Commissione, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto, le seguenti informazioni espresse in dati complessivi e, ad eccezione della lettera a), ripartite secondo i gruppi di varietà di tabacco greggio di cui al paragrafo 3:

- numero di imprese di prima trasformazione;
- numero di produttori;
- area in ettari;
- quantitativo consegnato in tonnellate;
- prezzo medio, al netto di tasse e imposte, corrisposto ai produttori;
- scorte in tonnellate alla fine del mese di giugno dell'anno successivo a quello del raccolto in questione, detenute dall'impresa di prima trasformazione.

Il prezzo di cui alla lettera e) deve essere espresso in EUR/kg, utilizzando, se necessario, il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea prima del 1º gennaio dell'anno successivo a quello del raccolto.

2. Per ogni raccolto, gli Stati membri produttori notificano alla Commissione, entro il 31 luglio dell'anno del raccolto in corso, le seguenti informazioni espresse in dati complessivi e ripartite secondo i gruppi di varietà di tabacco greggio di cui al paragrafo 3:

- area stimata in ettari;
- produzione stimata in tonnellate.

3. I gruppi di varietà di tabacco greggio sono i seguenti:

- gruppo I; Flue cured: tabacchi essiccati in forni, con circolazione d'aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo, in particolare del tipo Virginia;
- gruppo II; Light air-cured: tabacchi essiccati all'aria, al coperto, senza lasciarli fermentare, in particolare dei tipi Burley e Maryland;
- gruppo III; Dark air-cured: tabacchi essiccati all'aria, al coperto, lasciati a fermentare naturalmente prima di essere commercializzati, in particolare dei tipi Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroński, Nostrano del Brenta e Pulawski;
- gruppo IV; Fire-cured: tabacchi essiccati al fuoco, in particolare dei tipi Kentucky e Salento;
- gruppo V; Sun cured: tabacchi essiccati al sole, detti anche «varietà orientali», in particolare dei tipi Basmas, Katerini e Kaba-Koulak.

4. Gli Stati membri in cui l'area complessiva coltivata a tabacco nell'anno del raccolto precedente era inferiore a 3 000 ettari possono notificare lettera a), limitandosi a specificare i dati complessivi, senza ripartirli per gruppi di varietà di tabacco greggio.

